

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER PERSONALE ESTERNO
CON FUNZIONI NON DIRIGENZIALI
PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE
REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 16 novembre 2018)

L'anno 2022, il giorno 7 (sette) del mese di luglio in Palermo, nei locali dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

tra

l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, dott. Manlio Messina, nato a Catania il 12 novembre 1973, domiciliato per la carica a Palermo in via Notarbartolo n. 9, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana - Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (C.F.: 80012000826) nella sua qualità di Assessore regionale al ramo, giusta decreto del Presidente della Regione n. 440/Area 1^/S.G. Del 5 luglio 2019;

e

la signora Sara Mancuso

premessso

- che con decreto del Presidente della Regione n. 29 del 16 novembre 2018, è stato emanato il *"Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8"* con il quale, per quel che concerne la composizione degli Uffici di cui trattasi è stata prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, per espresso rinvio all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, e di dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
- che con deliberazione n. 323 del 2 agosto 2001 la Giunta regionale ha approvato gli schemi di contratto tipo per il personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- che con deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 la Giunta regionale ha preso atto in ordine alla durata dei rapporti di lavoro degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione posti in essere dall'Organo politico, rapportati alla durata del mandato, in ragione dell'assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro;
- che con deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto in materia di *"trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di Diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali"*;
- che con legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, articolo 11 commi 18 e 19 il numero dei componenti degli uffici di Diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è stato ridotto del 30%;
- che in data 9 maggio 2019 è stato firmato tra l'ARAN Sicilia e le Organizzazioni Sindacali il

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il triennio normativo ed economico 2016-2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 in data 24 maggio 2019;

visti:

- il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, e per il biennio economico 2004-2005, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e n. 27 dell' 1 giugno 2006;
- l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 88, comma 6, del predetto C.C.R.L., con il quale, in data 25 maggio 2007, è stata rideterminata, con decorrenza dal 2007, nella misura nello stesso individuata, la retribuzione annua accessoria omnicomprensiva riconosciuta ai componenti degli Uffici di Diretta collaborazione;
- il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018, ed in particolare l'art. 93, comma 1 con il quale è stato confermato ai dipendenti assegnati agli Uffici di Diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, il trattamento accessorio annuo lordo omnicomprensivo negli importi già previsti dall'accordo di contrattazione integrativa regionale attuativo delle disposizioni di cui all'art. 88, comma 6, del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, quadriennio giuridico 2002-2005;
- la nota prot. n. 2265/Gab dell'1 luglio 2022, recante in calce l'accettazione datata 6 luglio 2022, con la quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha comunicato l'intendimento di avvalersi, ai fini della stipula del Contratto individuale di lavoro con funzioni non dirigenziali per il personale esterno, della professionalità della sig.ra Sara Mancuso presso i propri Uffici di Diretta Collaborazione;
- il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e la nota informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconfirmità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e l'autocertificazione antimafia - persone fisiche - ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prodotti dalla sig.ra Sara Mancuso giusta nota acquisita al protocollo n. 2332/Gab del 6 luglio 2022;

ritenuto:

- che sulla base di quanto comunicato dall'Assessore con nota prot. n. 2265/Gab dell'1 luglio 2022, e sulla base della documentazione trasmessa dalla sig.ra Sara Mancuso si può procedere alla stipula di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attribuzione di funzioni non dirigenziali presso gli Uffici di Diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con decorrenza dalla data di del 7 luglio 2022;
- che l'incarico attribuito con il presente contratto costituisce, secondo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 19 marzo 2008, n. 3/2008, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che avrà durata fino alla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni assunte dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo giusta decreto n. 440/Area 1^/S.G. del 5 luglio 2019;

- che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 29 del 16 novembre 2018, concernente la disciplina degli Uffici di Diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, si intende, con il presente contratto, assumere la sig.ra Sara Mancuso, in qualità di istruttore direttivo presso i propri Uffici di Diretta collaborazione;

si conviene e stipula quanto segue in relazione alle premesse

Art. 1

Con il presente contratto l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, assume la sig.ra Sara Mancuso, esterna all'Amministrazione regionale, presso i propri Uffici di diretta collaborazione. Alla sig.ra Sara Mancuso, visto il curriculum vitae prodotto, nonché valutata la relativa professionalità, vengono conferite le funzioni di istruttore direttivo - categoria C - così come consensualmente convenuto tra le parti ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 29 del 16 novembre 2018.

La sig.ra Sara Mancuso accetta l'incarico e si obbliga ad esercitare le funzioni conferite nel pieno rispetto dei doveri e degli obblighi che appartengono agli impiegati regionali anche per ciò che concerne gli obblighi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Il presente contratto ha effetto dalla presa di servizio della sig.ra Sara Mancuso, avvenuta in data odierna, obbligandola dalla data medesima, mentre obbliga l'Amministrazione a decorrere dalla data di registrazione da parte della Ragioneria Centrale competente del relativo decreto di approvazione e sino alla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni assunte dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo giusta decreto n. 440/Area 1^/S.G. del 5 luglio 2019.

Le prestazioni rese *medio tempore* non danno luogo a remunerazione alcuna in caso di mancata registrazione del contratto ai sensi degli articoli 1341 e ss. del Codice Civile.

Il contratto medesimo è revocabile *ad nutum* e sino alla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni assunte dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo giusta decreto n. 440/Area 1^/S.G. del 5 luglio 2019.

Fermo restando la risoluzione consensuale ed il recesso per giusta causa previsto dall'articolo 2119 del codice civile, ciascuna parte può recedere anticipatamente dal presente contratto con un preavviso non inferiore a due mesi.

In caso di mancato preavviso la parte che recede è tenuta, ai sensi dell'art. 75 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, a corrispondere una indennità sostitutiva pari a due mensilità del trattamento economico complessivo spettante. Resta salva l'applicazione del disposto dell'art. 2122 del Codice Civile.

Art. 3

La sig.ra Sara Mancuso, nella qualità di componente degli Uffici di Diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con qualifica di funzionario direttivo, espletterà le funzioni di competenza afferenti la qualifica conferitagli, esercitando le attività così come individuate nel decreto del Presidente della Regione n. 29 del 16 novembre 2018 attuativo dell'art. 4, comma 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché ogni altra funzione afferente l'Ufficio in argomento.

La sig.ra Sara Mancuso espletterà, inoltre, le ulteriori attribuzioni che potranno essergli assegnati tramite il provvedimento concernente il piano individuale di lavoro nell'ambito del programma complessivo delle attività degli Uffici di Diretta collaborazione attraverso il quale gli verranno,

altresì, fissati gli obiettivi. La stessa è responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento dell'attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all'uopo impartite.

Art. 4

Con la sottoscrizione del presente contratto, la sig.ra Sara Mancuso si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al vigente C.C.R.L. per l'area del comparto regionale non dirigenziale, a prestare la propria attività con assiduità e continuità, assicurando nel contempo la reperibilità e la massima disponibilità.

Art. 5

Alla sig.ra Sara Mancuso è attribuito il trattamento economico fondamentale iniziale spettante in relazione alla qualifica di istruttore - categoria C - secondo quanto previsto dai vigenti accordi e contratti collettivi di lavoro con le decorrenze ivi previste.

La retribuzione accessoria omnicomprensiva annua è pari a euro 11.000,00 (euro undicimila) in linea con quanto previsto, a modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, dall'accordo sottoscritto tra le OO.SS. e l'ARAN in data 25 maggio 2007 ai sensi dell'art. 88 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale.

Compete, inoltre, il trattamento di fine rapporto secondo le vigenti norme in materia.

Il competente Servizio della Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, sarà onerato degli adempimenti volti a garantire alla sig.ra Sara Mancuso le coperture assicurative garantite ai dipendenti regionali, conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate, l'apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL, nonché l'apertura di apposita posizione previdenziale presso l'INPS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

Alla sig.ra Sara Mancuso spetta, altresì, il trattamento economico ed il rimborso spese per le missioni connesse con lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni affidategli, giusta quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 7

Per i profili di stato giuridico e trattamento economico non espressamente regolati dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi del personale con qualifiche non dirigenziali vigenti per il personale del comparto della Regione Siciliana, anche per quanto riguarda i riflessi del procedimento penale sul rapporto di lavoro.

Art. 8

La validità e l'efficacia del presente contratto resta subordinata alla disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da parte della competente Ragioneria Centrale.

Art. 9

I competenti Servizi del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale provvederanno, per la parte di rispettiva competenza relativa al personale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ad assicurare tutti gli adempimenti previsti, scaturenti dal presente contratto, ivi comprese le comunicazioni on-line, nei termini previsti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 10

In relazione alle funzioni attribuite con il presente contratto, la sig.ra Sara Mancuso osserverà le disposizioni contenute nei Piani e Programmi per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e di quella per la Trasparenza, adottati dall'Amministrazione della Regione Siciliana.

Art. 11

La sig.ra Sara Mancuso si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013, a produrre annualmente e per il periodo di vigenza contrattuale la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al medesimo decreto legislativo.

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to L'Assessore
 (dott. Manlio Messina)

f.to L'Istruttore direttivo
 (sig.ra Sara Mancuso)

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e autonomamente le clausole di salvaguardia, contenute negli articoli 2 (risoluzione unilaterale anticipata del contratto) e 5 (misura della retribuzione accessoria omnicomprensiva).

f.to L'Assessore
 (dott. Manlio Messina)

f.to L'Istruttore direttivo
 (sig.ra Sara Mancuso)